



ORDINANZA N. 02 / 2020

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI IMBARCO, SBARCO, TRASBORDO E TRANSITO DELLE MERCI PERICOLOSE IN COLLI NEL SORGITORE DI PORTO NOGARO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Nogaro:

VISTA	la Convenzione Internazionale per la Sicurezza della vita in mare (SOLAS);
VISTA	la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78) ed in particolare l'annesso III "Norme per la prevenzione dell'inquinamento da sostanze dannose trasportate in colli";
VISTO	l'International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) redatto dall'International Maritime Organization (IMO);
VISTO	Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2005 n.134 "Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
VISTA	la Legge 28 giugno 94, n. 84 e ss. mm. relativa al riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare l'art. 3 che attribuisce le competenze in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
VISTA	la Circolare titolo di sicurezza della navigazione, serie generale n. 91 in data 24 Marzo 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativa alle procedure di esenzione dall'obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo;
VISTO	il Decreto Dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, n. 303 del 2014 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco ed al reimbarco su altra nave (transhipment) delle merci pericolose;
VISTA	la Circolare non di Serie n° 03/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ove sono riportati i format previsti discendenti dalla normativa vigente in materia;
VISTA	l'Ordinanza n. 04 in data 02/05/1994 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Grado, intitolata "Disposizioni concernenti l'imbarco, lo sbarco, il trasbordo ed il trasporto via mare di merci pericolose in colli nel porto di Porto Nogaro";
RITENUTO	doveroso aggiornare le ordinanze vigenti relative alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo e transito delle merci pericolose in colli nel sorgitore di Porto Nogaro, in armonia con le novellate previsioni normative internazionali ed nazionali, nonché opportuno e necessario adottare provvedimenti finalizzati alla sicurezza della navigazione e portuale, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza delle strutture portuali nonché alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente marino;

VISTI

gli artt. 17, 28, 30, 62, 65, 81, 193, 194, 1174, 1199 e 1231 del Codice della navigazione e l'art. 59, 85 e 385 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

E' approvata e resa esecutiva la "Disciplina delle operazioni di imbarco, lo sbarco, trasbordo e transito delle merci pericolose in colli nel sorgitore di Porto Nogaro";

Articolo 2

La presente ordinanza, con le disposizioni allegate, entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità Marittima, abrogando l'Ordinanza n.04 in data 02/05/1994 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Grado, meglio citata in premessa, nonché ogni altra disposizione in contrasto ovvero incompatibile.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la "Disciplina delle operazioni di imbarco, lo sbarco, trasbordo e transito delle merci pericolose in colli nel sorgitore di Porto Nogaro".

Articolo 4

I contravventori al presente provvedimento saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli art. 1174, 1199 ovvero 1231 del Codice della Navigazione. Gli stessi saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e/o cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.

Porto Nogaro, lì 11/03/2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberto CERRUTI

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI IMBARCO, SBARCO, TRASBORDO E TRANSITO DELLE MERCI PERICOLOSE

Articolo 1 Campo di applicazione

Nell'ambito portuale di Porto Nogaro sono soggette alle presenti disposizioni le navi nazionali e straniere, di qualunque stazza, che imbarcano/sbarcano e trasbordano merci pericolose in colli e contenitori vuoti che in precedenza abbiano trasportato merci pericolose e privi di certificato attestante l'avvenuta bonifica.

Inoltre, il presente provvedimento, all'articolo 3.4, disciplina l'imbarco nell'ambito portuale di Porto Nogaro di materiali di natura pericolosa destinati all'ordinario approvvigionamento ovvero all'equipaggiamento delle navi.

Articolo 2 Norme di riferimento

Tutti coloro che intendono imbarcare, sbarcare, trasbordare e trasportare via mare merce pericolosa in colli, dovranno attenersi alle disposizioni previste dal D.P.R. del 06 giugno 2005 n°134 e del Decreto Dirigenziale n° 303/2014, nonché da specifiche Circolari in materia emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Articolo 3 Divieti e limitazioni

3.1 Nel sorgitore di Porto Nogaro sono vietate le operazioni portuali riguardanti le merci pericolose in colli appartenenti alle seguenti classi IMDG Code:

- a)** Classe 1: Esplosivi;
- b)** Classe 2: Limitatamente ai gas infiammabili ed esplosivi;
- c)** Classe 3: Liquidi infiammabili

3.2 Limitatamente alle merci appartenenti alla Classe 3, è consentita l'effettuazione di operazioni portuali di merci in colli contenenti quantità limitate ("*LTD QTY*" così come specificate nel capitolo 3.4 del Codice IMDG), o imballate in quantità esenti (*ovvero "excepted quantities"* così come specificate nel capitolo 3.5 del Codice IMDG) di una o più sostanze chimiche pericolose di cui al D.D. 303/2014.

L'armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante della nave, dovrà attenersi a quanto previsto dal punto 9.1 e dal punto 10.1.4 del D.D. 303/2014.

3.3 E' vietato il deposito di merci pericolose in ambito portuale, in considerazione dell'assenza di un'area di stoccaggio merci IMO.

3.3.1 Pertanto, tutte le merci pericolose movimentate non possono essere stoccate in ambito portuale, neanche temporaneamente. Il tempo di permanenza in porto delle merci in parola dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco che saranno effettuate mediante l'interfaccia diretta nave-banchina e viceversa;

3.3.2 In casi da determinarsi di volta in volta l'Autorità Marittima potrà autorizzare, per periodi limitati, la sosta o il deposito di merci

pericolose in ambito portuale a condizione che sia predisposto un particolare servizio antincendio e di guardiania – a spese dei richiedenti – per l'immediato intervento in caso di necessità.

- 3.4** L'imbarco nell'ambito portuale di Porto Nogaro di materiali di natura pericolosa destinati all'ordinario approvvigionamento ovvero all'equipaggiamento delle navi, viene disciplinato come segue.

- 3.4.1** Tale circostanza dovrà essere comunicata con congruo anticipo a questa Autorità Marittima mediante la trasmissione di una "*master declaration*" dalla quale si evinca che il materiale in parola sarà impiegato quale "*dotazione di bordo*", unitamente alla fattura di acquisto, nonché alla scheda tecnica dello stesso (*MSDS - Maritime Safety Data Sheet*).

Articolo 4 Deroghe

Ravvisandone la necessità, laddove ciò venga richiesto per conto delle Forze Armate Italiane E/O NATO, l'Autorità Marittima, può valutare la possibilità di rilasciare eventuali deroghe al divieto di imbarco/sbarco/trasbordo di merci pericolose appartenenti alle Classi 1-2-3 previsto all'articolo 3.1, nel rispetto del citato D.D. 303/2014 e della normativa vigente al riguardo.

Articolo 5 Impiego del Sistema *PMIS2*

Il Comandante della nave ovvero il Raccomandatario marittimo per qualsivoglia attività che comporti la movimentazione di merci pericolose ovvero il transito è tenuto a presentare le relative istanze/formalità secondo le procedure armonizzate poste in uso dal sistema *Port Management Information System 2* c.d. "*PMIS2*", così come prescritto dall'Ordinanza n. 18/2017 di questo Comando.

Articolo 6 Casi particolari

Resta in capo all'Autorità Marittima la facoltà di avvalersi della consulenza del Chimico del Porto, a carico degli interessati, per l'effettuazione della propria attività di controllo, per l'analisi della documentazione presentata dagli interessati, nonché per la verifica *in loco* delle situazioni di fatto che possano suggerirne l'opportunità, valutando caso per caso se emanare prescrizioni *ad hoc* in relazione a tipologia, quantità, natura ed entità delle merci pericolose.

Articolo 7 Disposizioni finali

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio ed inclusione alla pagina "*Ordinanze*" di Porto Nogaro del sito web istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-nogaro/Pages/ordinanze.aspx>

Avverso il presente provvedimento ex art. 3 comma 4 Legge 241/90 è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione, ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, entro il termine di 60 giorni dalla stessa data, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberto CERRUTI